

VERIFICHE IN INGRESSO (Modalità di ammissione)

Alle Scuole di Ateneo Ai Manager Didattici

Indicazioni per la gestione delle verifiche della preparazione iniziale (secondo quanto approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3 novembre 2015).

Premessa

Sulla base di quanto previsto dal DM270/2004 e dalla recente “Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici” pubblicata dal CUN; viste le osservazioni fatte dalla CEV in occasione della visita di accreditamento periodico e considerato quanto previsto dall’articolo 21 (commi 1-5) del regolamento didattico di Ateneo e dall’articolo 1 (comma 5) del regolamento per la carriera degli studenti, **è necessario individuare una procedura chiara che definisca le competenze necessarie per l’ingresso ai Corsi di Studio, le modalità di verifica, gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi e le azioni conseguenti al non soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi.**

In precedenza la procedura adottata dall’Ateneo per i corsi di area scientifica prevedeva lo svolgimento delle verifiche in occasione delle giornate di ambientamento delle matricole, l’erogazione di attività integrative all’avvio delle attività formative e la possibilità di ripetere la verifica al termine delle attività integrative ed in una successiva occasione a dicembre. Nel caso di non soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi veniva impedita l’iscrizione al secondo anno lasciando come unica possibilità l’iscrizione al primo anno ripetente.

La maggiore criticità, vista anche la **non chiara tracciabilità dell’avvenuta partecipazione e superamento degli obblighi formativi aggiuntivi**, consiste la sostanziale **indifferenza, nella carriera dello studente**, dell’avvenuto soddisfacimento degli obblighi o addirittura dell’avvenuta o meno partecipazione alle verifiche in ingresso.

Procedura a partire dall’anno accademico 2016/17

1. Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea è prevista una verifica della preparazione iniziale, in relazione al corso di laurea prescelto. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria per ogni tipo di CdS; **solo per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico il non superamento della verifica deve comportare obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Per i CdS erogati in inglese la verifica deve comprendere le competenze linguistiche, che vanno indicate come necessarie per l’accesso.**
 - Nella carriera di ogni studente che si iscrive ad una laurea o laurea magistrale a ciclo unico dovrà essere previsto un OFA, corrispondente alla prova per la verifica della personale preparazione. L’iscrizione agli esami per le attività formative degli anni successivi al primo è subordinata al superamento della OFA (in altre parole, la OFA è propedeutica a tutte le attività formative degli anni successivi al primo).
 - Come già fatto negli anni scorsi, ogni CdS dovrà definire le conoscenze che andranno verificate per accertare l’adeguatezza della preparazione iniziale. I CdS potranno adottare il test elaborato su base nazionale per i CdS di Scienze e Tecnologie oppure predisporre test specifici. Se il corso è erogato in lingua inglese andrà anche accertata la competenza linguistica.
 - Se lo studente raggiunge il livello definito dal CdS nella prova di verifica iniziale, L’OFA si considera svolto. L’inserimento dell’esito nella carriera dello studente sarà a cura dei manager didattici sulla base degli elenchi forniti dai docenti che somministrano il test.

2. Nel caso in cui dalla verifica emerga qualche lacuna nella preparazione iniziale dello studente, **l'Università mette a disposizione attività introduttive e di integrazione per sanare le lacune individuate**. Tali attività costituiscono OFA solo nel caso delle lauree o lauree magistrali a ciclo unico. Nel caso delle lauree magistrali la situazione appare meno chiara; si potrebbero indicare agli studenti le eventuali opportunità offerte dall'Ateneo per colmare le carenze nella preparazione, senza che costituiscano un obbligo.
 - Come già fatto negli anni scorsi i CdS dovranno permettere, agli studenti che non hanno raggiunto nel test i livelli stabiliti, di colmare le lacune formative attraverso attività integrative che saranno organizzate e gestite dai CdS avvalendosi, ove necessario, dei servizi di orientamento e tutorato (come previsto dall'articolo 21 del regolamento didattico di Ateneo).
 - Al termine delle attività integrative dovrà essere ripetuto il test per verificare che gli OFA siano stati soddisfatti. In caso di superamento del test i manager didattici provvederanno all'inserimento dell'esito nella carriera dello studente.
3. Nel caso in cui lo studente delle lauree o lauree magistrali a ciclo unico non utilizzi tali opportunità di recupero, essendo regolarmente iscritto può frequentare liberamente le attività formative previste dal CdS e partecipare agli esami del primo anno, ma **deve comunque ripetere con esito positivo la verifica iniziale o soddisfare gli specifici 'obblighi formativi aggiuntivi' entro il primo anno di corso**. Finché lo studente delle lauree o lauree magistrali a ciclo unico non avrà superato la verifica iniziale o soddisfatto gli OFA, **non potrà sostenere gli esami degli anni successivi al primo**.
 - Considerato che l'anno accademico 2016/17 terminerà nell'aprile 2018, lo studente potrà fino ad allora sostenere gli esami del primo anno, ma non potrà iscriversi agli esami del secondo anno o successivi fino all'avvenuto superamento dell'OFA. Naturalmente lo studente potrà partecipare alle verifiche della preparazione iniziale previste per la coorte 2017/18, che si svolgeranno nell'autunno del 2017. I CdS potranno, ove ritenuto opportuno, prevedere ulteriori occasioni per lo svolgimento dei test.
4. In alternativa al superamento della verifica iniziale, **per ogni singolo CdS potranno essere individuati esami**, tra le attività formative previste al primo anno, **il cui superamento determina l'automatico soddisfacimento degli OFA** (attività formative "equivalenti").
 - Ogni singolo CdS potrà individuare esami, tra le attività formative previste al primo anno, il cui superamento determina l'automatico soddisfacimento degli OFA (attività formative "equivalenti"). Le attività formative "equivalenti" dovranno essere definite formalmente dalla struttura didattica. I manager didattici provvederanno a conferire a tali attività gli attributi necessari per il superamento del blocco costituito dall'OFA.
5. Finché lo studente delle lauree o lauree magistrali a ciclo unico non avrà superato la verifica iniziale e soddisfatto gli OFA o, in alternativa, superato l'esame di una delle attività "equivalenti", **non potrà sostenere gli esami degli anni successivi al primo**.
6. Ogni CdS dovrà dettagliatamente informare gli studenti e predisporre una descrizione delle modalità di ammissione da riportare nel sottoquadro A3.b della scheda SUA-CdS.

Camerino, 01/12/2015

F.to

Il delegato per offerta formativa e relativi sistemi di gestione

Riferimenti

Dalla "Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici" elaborata dal CUN:

"D.1.1) Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico"

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. L'adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Indicazioni: Nell'ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica tipo "Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo." Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell'ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studio, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di "autovalutazione" della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l'accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel sottoquadro A3.b della scheda SUA-CdS, non fanno parte dell'ordinamento, e possono essere modificate autonomamente anche annualmente dagli atenei.

Fra le conoscenze richieste per l'accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche (si veda il punto E.13); se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Il possesso e relativa verifica di tali conoscenze è obbligatoria per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano."

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 6, comma 1.

"D.1.2) Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico"

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. Inoltre devono essere stabiliti specifici criteri di accesso che prevedono in ogni caso il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della preparazione individuale; in particolare, non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. È consentita l'individuazione di percorsi all'interno della laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale preparazione, ma tali percorsi devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive.

Indicazioni: nell'ordinamento occorre indicare le lauree e i diplomi che consentono l'accesso.

L'indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (riferendosi non solo alle classi di Laurea del D.M. 270/04, ma anche a quelle di ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti – per esempio quelli del D.M. 509/99), e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.

I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. In caso l'accesso al corso di laurea magistrale sia aperto a laureati di qualsiasi classe purché in possesso di specifici CFU, questi requisiti devono essere indicati nell'ordinamento; negli altri casi possono essere indicati nell'ordinamento oppure nel sottoquadro A3.b della scheda SUA-CdS, che non fa parte dell'ordinamento.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione.

L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel sottoquadro A3.b della scheda SUA-CdS, e possono essere modificati anche annualmente dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche (si veda il punto D.2.2); se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Il possesso di tali competenze è obbligatorio per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano.

Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali."

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 6, comma 2, e D.M. 16/03/07 (classi di laurea magistrale), art.6, commi 1 e 2.

Dal DM270/04:

Art. 6. Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

Dal D.M. 16/03/07 (classi di laurea magistrale)

Art. 6

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.

2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.

Dal Rapporto preliminare CEV - All C_Relazione finale AQ_SISTEMA: indicatore AQ1.B.3

Giudizio motivato

Dall'analisi dei regolamenti didattici 2014-2015 e dagli incontri durante la visita in loco risulta che le modalità di verifica dei requisiti di accesso sono definite in modo non sufficiente. Le attività propedeutiche non sono chiaramente indicate. L'avvenuto raggiungimento dei requisiti di accesso a conclusione delle attività propedeutiche non è sistematicamente verificato.

Eventuale sbarramento non indicato con sufficientemente anticipo agli studenti. Alcuni regolamenti didattici sono pubblicati nell'area riservata.

Indicazione: C - accettato con una raccomandazione.

Raccomandazione

Si raccomanda un maggiore monitoraggio dei regolamenti didattici all'art.2 "requisiti di ammissione e modalità di verifica". Devono essere indicate le attività propedeutiche o le modalità di recupero, la modalità di verifica dell'avvenuto recupero e le conseguenze in caso di non recupero.

Si raccomanda inoltre di rendere pubblici i regolamenti didattici.

Dal Regolamento per la carriera degli studenti

Articolo 1, comma 4: "5. Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea o corso di laurea Magistrale a ciclo unico per la prima volta è prevista una verifica della preparazione iniziale, in relazione al corso prescelto.

Nel caso in cui dalla verifica emerga qualche lacuna l'Università mette a disposizione attività introduttive e di integrazione per sanare le carenze individuate. Nel caso in cui lo studente non utilizzi tali opportunità, purché regolarmente iscritto, può frequentare liberamente le attività formative previste dal proprio percorso formativo ma deve comunque, o ripetere con esito positivo la verifica iniziale, o soddisfare gli specifici 'obblighi formativi' del primo anno, propedeutici al proseguimento del percorso formativo secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio."

Dal Regolamento didattico di Ateneo

Articolo 21, commi 1-5: "Per essere ammessi a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla struttura didattica di riferimento.

Per l'iscrizione ad un corso sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di Corso di studio indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli delle Strutture didattiche, specifici obblighi formativi aggiuntivi da

soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di studio, possono essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

4. Le Strutture didattiche, in accordo con il servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo che fornisce il coordinamento ed il supporto organizzativo necessario, promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio."